Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 238 dell'11 ottobre 1997 - Serie generale

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 207

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Decreti rettorali concernenti il riordinamento delle scuole di specializzazione.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Decreti rettorali concernenti il riordinamento delle scuole di specializzazione in:

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652, contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Anatomia Patologica";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 7.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

UDITO Il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Anatomia Patologica";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1 -

Gli articoli dal n° 112 al n° 119 relativi alla scuola di specializzazione in "Anatomia Patologica" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del predetto decreto.

-ART. 2 -

Dopo l'art. 118, relativo alla Scuola di specializzazione in "Allergologia e Immunologia Clinica", con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA

ART. 119 - Presso l'Università degli Studi di Cagliari è costituita la Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica che risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 120 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscospica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

ART. 121 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Anatomia Patologica.

ART. 122 - Il corso ha la durata di 5 anni.
L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N.

ART. 123 - Sede amministrativa della Scuola è il Dipartimento di Citomorfologia Sez. 1 Anatomia Patologica.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia con relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla Tab. A.
Potranno altresì concorrere quelle strutture del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale dirigente delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 124 - Il numero massimo degli iscritti, sulla base delle risorse umane e finanziarie e delle strutture e attrezzature disponibili, è determinato in 3 accessi per ciascun anno di corso per un totale di 15 specializzandi.

ART. 125 - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in Medicina e Chirurgia.

ART. 126 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

a. Area propèdeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia, patologia molecolare e statistica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica ed elettronica.
Settori: F03X Genetica Medica; E04B Biologia Molecolare; F04A Patologia Generale; F04B Patologia Clinica; F01X Statistica Medica; F06A Anatomia Patologica.

b. Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomo-patologica (macroscopica, microscopica, ultrastrutturale e molecolare) e competenze teorico-pratiche di diagnostica anatomo-patologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.
Settori: F06A Anatomia Patologica; F06B Neuropatologia.

c. Area della Sanità Pubblica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.
Settori: F22B Medicina Legale; F22C Medicina del Lavoro; F22A Igiene Generale ed applicata.

d. Area di indirizzo subspecialistico anatomopatologico

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo curriculum formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea), in base alle competenze specifiche esistenti nella Scuola di specializzazione.
Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F06B Neuropatologia.

ART. 127 - Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA B

- Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma. deve aver frequentato in misura corrispondente al monte orario previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

- Esami macroscopici di pezzi chirurgici	3.000
- Diagnosi istopatologica	8.000
- Diagnosi citopatologiche (inclusa Citologia cervico-vaginale)	8.000
- Diagnosi intraoperatorie	200
- Riscontri diagnostici ncroscopici	300

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 28 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7640

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in cardiologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652, contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. n° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTE le delibere della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nelle sedute del 20.02.1996 e del 14.05.1996 hanno proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Cardiologia";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996, contenente il parere favorevole espresso dal C.U.N. nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Cardiologia";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

VISTO il D.R. n° 2148 del 28.07.97 relativo al riordinamento della Scuola di Specializzazione in "Cardiologia";

VISTO il D.R. n° 2285 del 8/9/97 con il quale è stato disposto l'annullamento del precitato D.R. n° 2148 del 28.07.97 e, nel contempo, l'emanazione di un ulteriore D.R. contenente il nuovo testo relativo al riordinamento della Scuola di Specializzazione in "Cardiologia";

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 141 al n° 148 relativi alla scuola di specializzazione in "Cardiologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 135 relativo alla Scuola di specializzazione in "Anestesia e Rianimazione" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3-

" SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA

ART. 136 - La Scuola di Specializzazione in Cardiologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:
a) cardiologia;
b) angiologia.

ART. 137 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della Cardiologia clinica.

ART. 138 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Cardiologia.

ART. 139 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 140 - La Scuola ha la sede amministrativa presso l'Istituto di Cardiologia.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 141 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi al corso è determinato nel numero di cinque per ciascun anno, per un totale di 20 specializzandi.

ART. 142 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area delle scienze di base

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

Settori: B01B Fisica; E09A Anatomia Umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E10X Biofisica medica; E06A Fisiologia Umana; F03X Genetica Medica; F01X Statisitca medica.

B. Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori: E04B Biologia Molecolare; F03X Genetica Medica; F04A Patologia Generale; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia Patologica.

C. Area di laboratorio e strumentazione

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardio-vascolare.

Settori: B01B Fisica; E10X Biofisica medica; F04B Patologia Clinica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area di diagnostica cardiologica non invasiva

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e Color-Doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E. Area di diagnostica cardiologica invasiva

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare; F06A Anatomia Patologica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. Area di cardiologica clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F07A Medicina interna; E07X Farmacologia.

G. Area di cardiologia interventistica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.
Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F09X Cardiochirurgia.

H. Area delle malattie vascolari
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.
Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I. Area delle Cardiologia pediatrica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.
Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F19A Pediatria generale specialistica.

ART. 143 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1. aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter;
2. aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;
3. aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione;
4. aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci;
5. aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie;
6. aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché ponendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);
7. aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in Unità di Terapia Intensiva Coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività proprie di indirizzo:

I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3):
a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come I operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come I operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc.;
b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc;

c) eletrrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui ameno 10 come I operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.

II. Angiologia:
aver acquisito conoscenze teorico-pratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color Doppler, pletismografia, Laser Doppler, etc.), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici e il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 8 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7641

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652, contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTI il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. n° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico e il D.M. 05.05.97, pubblicato nella G.U. del 17.06.97, n° 139, contenente rettifiche agli ordinamenti di varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 4.06.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Chirurgia Generale";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Chirurgia Generale";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 157 al n° 164 relativi alla scuola di specializzazione in "Chirurgia Generale" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 164 relativo alla Scuola di specializzazione in "Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE**

ART. 165 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, articolata in due indirizzi alternativi (in Chirurgia generale ed in Chirurgia d'urgenza), risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 166 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della Chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale), e per affrontare specificatamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

ART. 167 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Generale.

ART. 168 - Il corso ha la durata di 6 anni.

ART. 169 - La scuola ha sede amministrativa presso l'Istituto di Chirurgia.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del d.lvo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 170 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, è di quattro per ciascun anno di corso per un totale di ventiquattro specializzandi.

ART. 171 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

I. INDIRIZZO IN CHIRURGIA GENERALE

AREA A1: Propedeutica

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla

base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.
Settori scientifico disciplinari: F06A Anatomia Patologica; F08A Chirurgia Generale; F04B Patologia Clinica.

AREA B1 : Semeiotica Clinica e Strumentale
Obiettivi: Lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; F08A Chirurgia Generale.

AREA C1: Chirurgia Generale
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia; F08A Chirurgia Generale.

AREA D1: Anatomia Chirurgica e Tecnica Operatoria
Obiettivi: Lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia Generale.

AREA E1: Chirurgia Interdisciplinare
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire:
a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia Generale; FO8D Chirurgia Toracica; FO8E Chirurgia Vascolare; F09X Chirurgia Cardiaca; F12B Neurochirurgia; F13C Chirurgia Maxillo-facciale; F16A Malattie Apparato Locomotore; F08B Chirurgia Plastica.

AREA F1: Organizzativa e Gestionale
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio,

conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia Generale; F22A Igiene Generale ed Applicata; F22B Medicina Legale; F22C Medicina del Lavoro.

II. INDIRIZZO IN CHIRURGIA D'URGENZA

AREA A2: Propedeutica
Obiettivi: Lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e della anatomia patologica, della patologia clinica.
Settori scientifico disciplinari: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F08A Chirurgia Generale.

AREA B2: Semeiotica Clinica e Strumentale
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza;
Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; F08A Chirurgia Generale.

AREA C2: Clinica Chirurgica Generale
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato.
Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.
Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia; F08A Chirurgia Generale.

AREA D2: Anatomia Chirurgica e Tecnica Operatoria
Obiettivi: Lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia Generale.

AREA E2: Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a:
1. definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2. gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico disciplinari: FO8A Chirurgia Generale; F21X Anestesiologia.

AREA F2: Chirurgia Interdisciplinare

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

- diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di piu comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
- riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia Generale; FO9X Chirurgia Cardiaca; F12B Neurochirurgia; F13C Chirurgia Maxillo-facciale; F16A Malattie Apparato Locomotore; F08B Chirurgia Plastica.

AREA G2: Organizzativa e Gestionale

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia Generale; F22A Igiene Generale ed Applicata; F22B Medicina Legale; F22C Medicina del Lavoro.

ART. 172 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. addestramento in Chirurgia generale

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;
(degli interventi indicati sub a-b-c almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza)
d.I) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;
e.I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

II. addestramento in Chirurgia d'urgenza
- interventi indicati sub a-b-c, eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;
d.II) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;
e.II) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 28 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7642

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.D. legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652, contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. n° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Chirurgia Pediatrica";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

UDITO Il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Chirurgia Pediatrica";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 178 al n° 185 relativi alla scuola di specializzazione in "Chirurgia Pediatrica" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 172 relativo alla Scuola di specializzazione in "Chirurgia Generale" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA PEDIATRICA**

ART. 173 - E' istituita la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica presso l'Università degli Studi di Cagliari.
La Scuola risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 174 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della Chirurgia Pediatrica.

ART. 175 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Pediatrica.

ART. 176 - Il corso ha la durata di 5 anni.

ART. 177 - La scuola ha sede amministrativa presso l'Istituto di Puericultura e Patologia Neonatale (Cattedra di Chirurgia pediatrica c/o Ospedale SS. Trinità).
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture del Servizio di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari convenzionato con l'Università degli Studi di Cagliari come Clinica Chirurgica Pediatrica. Potranno altresì concorrere le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992, nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 178 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 per ciascun anno di corso per un totale di 15 specializzandi.

ART. 179 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area propedeutica
<u>Obiettivo</u>: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia topografica rilevanti per l'esame clinico obiettivo e la medicina operatoria. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiologia e biochimica per capire la risposta fisiologica al trauma

ed alle piu frequenti malattie chirurgiche. Deve apprendere le azioni, interazioni, complicazioni, indicazioni e controindicazioni dei farmaci piu comunemente usati nelle malattie chirurgiche ed in anestesia. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di immunologia, genetica, ematologia, oncogenesi e microbiologia utili nel contesto delle malattie chirurgiche.
Settori: E05A Biochimica; E06A Fisiologia Umana; E09A Anatomia Umana; E09B Istologia; E07X Farmacologia; F04A Patologia Generale.

B. Area della Chirurgia Generale
Obiettivo: lo specializzando procede all'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e il trattamento preoperatorio (incluse la traumatologia e la rianimazione), i principi della medicina operatoria, il trattamento postoperatorio (inclusa la terapia intensiva) delle più frequenti malattie chirurgiche dell'adulto.
Settori: F06A Anatomia Patologica; F08A Chirurgia Generale; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; F21X Anestesiologia.

C. Area delle Specialità correlate
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati.
Settori: F01X Statistica Medica; F08A Chirurgia Generale; F08C Chirurgia Pediatrica ed Infantile; F19A Pediatria Generale e Specialistica.

D. Area della Chirurgia Pediatrica
Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e terapia pre-operatoria il trattamento chirurgico e la terapia post operatoria (inclusa la terapia intensiva) delle malattie chirurgiche del feto, del neonato e del bambino.
Settori: F08B Chirurgia Plastica; F08C Chirurgia Pediatrica ed Infantile; F08D Chirurgia Toracica; F10X Urologia; F19A Pediatria Generale e Specialistica; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; F20X Ginecologia ed Ostetricia.

ART. 180 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver prestato attività di assistenza diretta per una annualità in chirurgia generale e/o chirurgia di urgenza e pronto soccorso e mezza annualità in chirurgie specialistiche (esclusa Chirurgica Pediatrica);
b) dimostrare di aver acquisito una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito degli atti medici specialistici, come di seguito specificato:
   - almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
   - almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20 % condotti come primo operatore;

- almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Le tipologie e il relativo peso specifico degli interventi chirurgici che concorrono al raggiungimento dello standard complessivo di addestramento professionalizzante sono specificate nel regolamento didattico dell'Ateneo.

Il Consiglio della Scuola predispone apposito libretto di formazione, sul modello dell'analogo libretto europeo, su cui registrare tutta l'attività scientifica e chirurgica espletata dallo specializzando nel corso degli studi."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 28 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7643

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n°73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Chirurgia Toracica ";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n°1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Chirurgia Toracica";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

D E C R E T A

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 186 al n° 192 relativi alla scuola di specializzazione in "Chirurgia Toracica" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 180 relativo alla Scuola di specializzazione in "Chirurgia Pediatrica" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

"SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA

ART. 181 - E' istituita presso l'Università degli studi di Cagliari. la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo.
La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

ART. 182 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia toracica.

ART. 183 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia Toracica.

ART. 184 - Il corso ha la durata di 5 anni.

ART. 185 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 186 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi è di 5 per l'intero corso.

ART. 187 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area propedeutica
Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.
Settori: E06A Fisiologia Umana; E09A Anatomia Umana; F01X Statistica Medica: F04A Patologia Generale; F06A Anatomia Patologica; F08A Chirurgia Generale; F08D Chirurgia Toracica.

B. Area di Semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F08A Chirurgia Generale; F07B Malattie Apparato Respiratorio; F09X Chirurgia Cardiaca; F08D Chirurgia Toracica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare..

C. Area di Anatomia Chirurgica e corso di operazioni
Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.
Settori: F06A Anatomia Patologica; F08A Chirurgia Generale.

D. Area di Chirurgia Toracica
Obiettivo: Lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici, medici e radiogeni.
Settori: F08D Chirurgia Toracica; F08A Chirurgia Generale.

E. Area di Anestesiologia e valutazione critica
Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
Settori: F08C Cardiochirurgia; F08D Chirurgia Toracica; F08A Chirurgia Generale; F21X Anestesiologia; F22B Medicina Legale.

ART. 188 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo Specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare, per almeno una annualità; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

- procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;
- almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
- almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo Specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 30 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7644

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in ematologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

2. — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 238.

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Ematologia";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Ematologia";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

D E C R E T A

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 209 al n° 216 relativi alla scuola di specializzazione in "Ematologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 204 relativo alla Scuola di specializzazione in "Dermatologia e Venerologia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN EMATOLOGIA**

ART. 205 - La Scuola di Specializzazione in Ematologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 206 - La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della ematologia.

ART. 207 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ematologia.

ART. 208 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 209 - La Scuola ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Internistiche, Anastesiologiche e Immunoinfettivologiche.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico- disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 210 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 2 per ciascun anno di corso, per un totale di 8 specializzandi.

ART. 211 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica.
Settori: E09A Anatomia Umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A Fisiologia Umana; F03X Genetica medica.

B. Area Fisiopatologia ematologica generale e molecolare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche.
Settori: E04B Biologia molecolare; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale.

C. Area Laboratorio e Diagnostica ematologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'Ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.
Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07G Malattie del sangue; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; E10X Biofisica medica.

D. Area Ematologia clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfo-poietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.
Settori: F07G Malattie del sangue; F07A Medicina interna; E07X Farmacologia; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; F01X Statistica medica.

E. Area Immunoematologia e terapia trasfusionale

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati.
Settori: F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F07G Malattie del sangue.

F. Area Trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali. emolinfopoietiche.
Settori: F07G Malattie del sangue.

ART. 212 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
2. aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteo-midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
3. aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;
4. aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale;
5. aver eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilità;
6. aver eseguito personalmente almeno 50 screenings relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali; aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari;
b) emostasi e trombosi: aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche;
c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una Unità di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico e autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della Graft-versus-Host-Disease.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 28 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7645

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n°73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA	la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTI	il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico e il D.M. 05.05.97, pubblicato nella G.U. del 17.06.97, n° 139, contenente rettifiche agli ordinamenti di varie scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA	la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in " Gastroenterologia";
VISTE	le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA	la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;
VISTA	la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere favorevole espresso dal C.U.N., nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Gastroenterologia";
RICONOSCIUTA	la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;
VISTO	il D.R. n° 2152 del 28.07.97 relativo al riordinamento della Scuola di Specializzazione in "Gastroenterologia";
VISTO	il D.R. n° 2283 del 8/9/97 con il quale è stato disposto l'annullamento del precitato D.R. n° 2152 del 28.07.97 e, nel contempo, l'emanazione di un ulteriore D.R. contenente il nuovo testo relativo al riordinamento della Scuola di Specializzazione in "Gastroenterologia";

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 233 al n° 240 relativi alla scuola di specializzazione in "Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 228 relativo alla Scuola di specializzazione in "Farmacologia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

"SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA

ART. 229 - La Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 230 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della gastroenterologia e della endoscopia digestiva.

ART. 231 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Gastroenterologia.

ART. 232 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 233 - La Scuola ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Internistiche, Anastesiologiche e Immunoinfettivologiche.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti Aree funzionali e discipline.

ART. 234 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 4 per anno di corso per un totale di 16 specializzandi.

ART. 235 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

a. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalità dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E05B Biochimica Clinica; E06B Alimentazione e nutrizione Umana; E09A Anatomia Umana; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze Tecniche dietetiche applicate; F01X Statistica Medica.

b. Area di Fisiopatologia Gastroenterologica Generale e Molecolare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente alle attività di studio fisiopatologico.

Settori: E04B Biologia Molecolare; E06B Alimentazione e Nutrizione Umana; F03X Genetica Medica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze Tecniche Dietetiche Applicate; F04A Patologia Generale; F04C Oncologia Clinica.

c. Area di Laboratorio e Diagnostica Strumentale Gastroenterologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.

Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F07D Gastroenterologia; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; E10X Biofisica Medica.

d. Area della Endoscopia Digestiva

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica ed alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F07D Gastroenterologia; F06A Anatomia Patologica; F23A Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche.

e. Area della Gastroenterologia Clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze più aggiornate per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie e problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica ed applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati.

Settori: F07D Gastroenterologia; F23A Scienze Infermieristiche Generali e Cliniche; F07A Medicina Interna; F07B Malattie dell'apparato Respiratorio; F07C Malattie dell'Apparato Cardiaco; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F07G Malattie del Sangue; F07I Malattie Infettive; F11B Neurologia; F17X Malattie Cutanee e Veneree.

ART. 236 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando è ammesso all'esame finale di diploma se:

a) ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, dei quali almeno il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica dei dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della Scuola;
b) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;
c) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia;
d) ha partecipato attivamente alla esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50;
e) ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.

Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno 2 delle seguenti procedure, nella misura indicata:
a) 100 endoscopie terapeutiche;
b) 150 colangio-pancreatografie endoscopiche retrograde, a fini diagnostici o terapeutici;
c) 50 procedure manometriche;
d) 150 indagini ecografiche endoscopiche;
e) 50 laparoscopie diagnostiche;
f) 80 interventi proctologici;
g) esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente).

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno specificati tipologie dei diversi interventi e relativo peso specifico. "

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 8 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7646

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n°73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Ginecologia ed Ostetricia";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Ginecologia ed Ostetricia";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

D E C R E T A

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 249 al n° 257 relativi alla scuola di specializzazione in "Ginecologia ed Ostetricia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 244 relativo alla Scuola di specializzazione in "Geriatria" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

ART. 245 - La Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia articolata in due indirizzi:
a) Ginecologia e Ostetricia;
b) Fisiopatologia della Riproduzione Umana;
risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 246 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

ART. 247 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ginecologia ed Ostetricia.

ART. 248 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

ART. 249 - Concorrono al funzionamento della Scuola l'Istituto di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell'Università degli Studi di Cagliari, sede amministrativa della Scuola, e le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del d.lvo 502/1992, con il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 250 - In base alle strutture e attrezzature disponibili la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta (40) specializzandi.

ART. 251 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

A. **Area propedeutica**
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.
Settori: E04B Biologia Molecolare; E09B Istologia; E11B Biologia Applicata; F03X Genetica Medica.

B. **Area di Oncologia**
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.
Settori: F04A Patologia Generale; F04C Oncologia Medica.

C. **Area di Laboratorio e Diagnostica Oncologica**
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.
Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F18X Diagnostica per Immagini.

D. **Area di Oncologia Medica**
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.
Settori: F04B Patologia Clinica; F04C Oncologia Medica.

E. **Area di Epidemiologia e Prevenzione**
Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.
Settori: F01X Statistica Medica; F22A Igiene Generale ed Applicata.

F. **Area della Ginecologia**
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.
Settori: F08A Chirurgia Generale; F08B Chirurgia Plastica; F10X Urologia; F20X Ginecologia ed Ostetricia; F21X Anestesiologia.

G. **Area dell'Ostetricia**
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.
Settori: F20X Ginecologia e Ostetricia; F21X Anestesiologia.

a) **INDIRIZZO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA**

H. **Area della Ginecologia Oncologica**
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: F04C Oncologia Medica; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia; F20X Ginecologia ed Ostetricia; F21X Anestesiologia.

b) **INDIRIZZO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA**

I. Area della Fisiopatologia della Riproduzione Umana

Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia.

Settori: E09B Istologia; F07E Endocrinologia; F20X Ginecologia ed Ostetricia; F22B Medicina Legale.

Art. 252 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

- 6 mesi chirurgia generale;
- attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;
- attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;
- almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;
- almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
- almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Per l'indirizzo in Fisiopatologia della Riproduzione Umana la parte chirurgica è ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 8 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7647

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Igiene e Medicina Preventiva";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 258 al n° 265 relativi alla scuola di specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 252 relativo alla Scuola di specializzazione in "Ginecologia e Ostetricia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA**

ART. 253 - E' istituita presso l'Università degli Studi di Cagliari la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva che risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
La sede Amministrativa della Scuola è presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica - Via Porcell - Cagliari.

ART. 254 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva.

ART. 255 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Igiene e Medicina Preventiva.

ART. 256 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 257 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 258 - Il numero massimo degli specializzandi ammessi è di 6 per anno per un totale di 24 unità.

ART. 259 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nelle sottoriportata tabella:

Tabella A

Area A. Bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione;
- descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;
- discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattia e fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani);

Settori: F01X Statistica medica; F22A Igiene generale ed applicata; F22C Medicina del lavoro.

Area B. Epidemiologica e dei sistemi informativi

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;
- utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata, i sistemi informativi, il software per la gestione di testi, per la gestione di data-base, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori: A04B Ricerca operativa; F01X Statistica medica; F22A Igiene generale ed applicata; S03B Statistica sociale.

Area C. Scienze sociali e giuridiche applicate

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- discutere ed utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico/paziente, alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente;
- discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico, utili alla pratica della sanità pubblica;
- discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti amministrativi.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; M11B Psicologia sociale; N07X Diritto del lavoro; N09X Istituzioni di diritto pubblico; N10X Diritto amministrativo; Q05A Sociologia generale; Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Area D. Programmazione, organizzazione e valutazione

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;
- attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;
- utilizzare e attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/beneficio, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;

- effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie; la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali.

Settori: F02X Storia della Medicina; F22A Igiene generale ed applicata; P023D Organizzazione aziendale.

Area E. Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla salute di tipo genetico, ambientale e comportamentale;
- dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboratoristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;
- programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità, gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori: E07X Farmacologia; F03X Genetica Medica; F22A Igiene generale ed applicata; F22C Medicina del lavoro; H02X Ingegneria sanitaria-ambientale.

Area F. Igiene, sanità pubblica e medicina di comunità

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della Sanità Pubblica; l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulla comunità e sull'ambiente fisico e sociale;
- programmare, organizzare e valutare interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità, con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e di lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce di età ed in gruppi di soggetti a rischio;
- programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla prevenzione dei rischi e alla tutela dell'ambiente.

Settori: F07A Medicina interna; F07I Malattie infettive; F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro.

Area G. Igiene degli alimenti e della nutrizione

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- programmare, organizzare e valutare interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;
- applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzate;
- programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata; E06B Alimentazione e nutrizione umana; F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

Area H. Organizzazione e direzione sanitaria

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero i servizi e la loro qualità;

- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture, apparecchi ed arredi;
- programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; P02D Organizzazione aziendale.

Area I. Presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

- programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzione sanitarie;
- effettuare le principali analisi di laboratorio (chimiche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la Sanità Pubblica;
- effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; E05B Biochimica clinica; F04B Patologia clinica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

ART. 260 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

- aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;
- aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti;
- aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;
- aver collaborato alla predisposizione, al monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);
- aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di una organizzazione sanitaria;
- aver effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istituzione;
- aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, economicità, rapporti costi-efficacia /costi-efficienza/costi-utilità, aspetti etici e giuridici;
- aver promosso e coordinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;
- aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'autorità Giudiziaria su problemi di Sanità Pubblica.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 30 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7648

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in malattie infettive.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Malattie Infettive";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Malattie Infettive";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 266 al n° 273 relativi alla scuola di specializzazione in "Malattie Infettive" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 260 relativo alla Scuola di specializzazione in "Igiene e Medicina Preventiva" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE**

ART. 261 - La Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 262 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie infettive.

ART. 263 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Malattie Infettive.

ART. 264 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 265 - La scuola ha sede amministrativa c/o il Dipartimento di Scienze Mediche, Internistiche, Anastesiologiche e Immunoinfettivologiche - Via S. Giorgio - Cagliari.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del Servizio Sanitario Nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 266 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 4 per anno per un totale di 16 specializzandi.

ART. 267 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli contenuti nella sottoriportata tabella:

Tabella A

a. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolare di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali.
Settori: E09A Anatomia Umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A Fisiologia Umana; F03X Genetica Medica; F04A Patologia Generale.

b. Area di Fisiopatologia Ematologica Generale e Molecolare

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive.
Settori: E04B Biologia Molecolare; F03X Genetica Medica; F04A Patologia Generale; F04B Patologia Clinica; F07I Malattie infettive.

c. Area di patologia infettivologica, laboratorio e diagnostica medica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.
Settori: F07G Malattie del Sangue; F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F07A Medicina Interna; F07I Malattie infettive; F18X Diagnostica per Immagini.

d. Area di metodologia e diagnostica speciale di laboratorio

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche, virali e parassitarie.
Settori: F04B Patologia Clinica; F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica; F07I Malattie infettive.

e. Area della eziologia e patogenesi delle malattie infettive

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalità di trasmissione delle malttie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).
Settori: F04B Patologia Clinica; F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica; F07I Malattie Infettive.

f. Area di clinica delle malattie infettive

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle Malattie infettive.
Settori: F07A Medicina Interna; F07I Malattie infettive.

g. Area di epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di medicina delle comunità

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva; deve inoltre conoscere i principi della organizzazione, programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunità.
Settori: F01X Statisitca medica; F07I Malattie infettive; F22A Igiene generale ed applicata.

h. Area delle urgenze infettivologiche

Obiettivo: lo specializzando deve saper affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche le capacità di collaborare in modo interdisciplinare.
Settori: F07I Malattie infettive; F07A Medicina Interna.

ART. 268 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve:

a) aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive; di questi casi lo specializzando deve averne seguiti almeno 60 in piena autonomia professionale;
b) aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive;
c) aver eseguito, sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti; almeno il 25% di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno specificate le tipologie dei diversi atti clinici e il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 30 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7649

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Medicina del Lavoro";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Medicina del Lavoro";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 274 al n° 281 relativi alla scuola di specializzazione in "Medicina del Lavoro" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 268 relativo alla Scuola di specializzazione in "Malattie Infettive" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO**

ART. 269 - La Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Cagliari risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 270 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina del lavoro.

ART. 271 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina del Lavoro.

ART. 272 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 273 - La Scuola ha la sede amministrativa presso l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Cagliari.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 274 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi a ciascun anno di corso e di 10 (dieci) per un totale di 40 specializzandi.

ART. 275 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area della Ergonomia, fisiologia ed igiene professionali

Obiettivo: formare lo specializzando nel riconoscere elementi di incongruità organizzativa nelle attività lavorative al fine della correzione; nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle posture; nel conseguimento della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro; nella conoscenza dei principali cicli tecnologici e relativi fattori di rischio; nell'analisi e valutazione dei rischi lavorativi di tipo fisico, chimico e biologico; nella corretta applicazione degli standard ambientali; nelle fondamentali tecniche di campionamento e analisi degli inquinanti fisici, chimici e biologici; nell'igiene ambientale; nella conoscenza delle principali norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

Settori: E06A Fisiologia Umana; F22A Igiene generale ed applicata; F22C Medicina del lavoro.

B. Area della Tossicologia occupazionale ed ambientale

Obiettivo: formare lo specializzando nella conoscenza dei tossici industriali ed ambientali; nella valutazione del carico biologico; nella conoscenza dei principali effetti acuti e cronici dei tossici suddetti; nella composizione delle schede tossicologiche; nella conoscenza e in parte nell'applicazione delle principali tecniche di laboratorio utilizzate nel campo della patologia clinica e della tossicologia industriale; nella conoscenza dei fondamentali protocolli di monitoraggio biologico con relativo sviluppo di abilità nell'applicare i valori limite biologici; nel campo della radiotossicologia.

Settori: E05B Biochimica clinica; E07X Farmacologia; F04B Patologia Clinica; F22C Medicina del lavoro.

C. Area della Medicina preventiva del lavoro ed epidemiologia occupazionale

Obiettivo: formare lo specializzando nell'organizzazione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per le lavorazioni a rischio specifico; nell'uso degli strumenti informativi individuali e collettivi; nella prescrizione dei mezzi di protezione individuale; nello sviluppo di capacità gestionali dei servizi suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunità lavorative; nella psicologia del lavoro applicata; nella consulenza professionale in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; nella conoscenza delle basi di radiobiologia e della radioprotezione medica; nella conoscenza e applicazione delle norme nazionali ed internazionali riguardanti la medicina preventiva dei lavoratori; nell'utilizzazione delle tecniche di statistica sanitaria applicata alle popolazioni di soggetti esposti a rischi lavorativi, col fine di valutare le possibili variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.

Settori: E10X Biofisica medica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F22A Igiene generale ed applicata; F22C Medicina del lavoro; F01X Statistica medica.

D. Area della Patologia e clinica delle malattie da lavoro e medicina legale

Obiettivo: formare lo specializzando nella diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione delle più comuni malattie professionali; nella conoscenza della diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione dei più comuni infortuni sul lavoro; nella valutazione del nesso di casualità e del grado d'inabilità a seconda dei criteri prescelti; nel recupero e valorizzazione delle capacità lavorative residue; nella conoscenza dell'iter assicurativo; nella conoscenza e nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia e della previdenza delle patologie da lavoro.

Settori: F07A Medicina interna; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro.

E. Area delle Specialità cliniche medico-chirurgiche

Obiettivo: fornire allo specializzando elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo della medicina e chirurgia d'urgenza, dell'audiologia, della dermatologia, dell'allergologia, della fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, della fisiatria, della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio; F08A Chirurgia generale; F11B Neurologia; F11A Psichiatria; F15B Audiologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F16B Medicina fisica e riabilitativa; F17X Malattie cutanee e veneree; F22C Medicina del lavoro; M11E Psicologia clinica.

ART. 276 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per ammesso all'esame finale di diploma, deve aver partecipato direttamente e svolto come responsabile in almeno il 30% dei casi le seguenti attività:

1. attività clinico-diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno una annualità):
   a) di degenza o in day hospital: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche, all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge (primo certificato di malattia professionale, referto, etc.) di 100 pazienti;
   b) ambulatoriale: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti e partecipazione alle conclusioni diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto a) di 200 pazienti;
   c) preventiva: partecipazione a 200 visite mediche d'idoneità preventive o periodiche, di cui la metà eseguite personalmente.

2. attività di laboratorio:
   a) laboratorio di allergologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 50 esami allergologici;
   b) laboratorio di audiologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami audiometrici;
   c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami elettrocardiografici;
   d) laboratorio di fisiopatologia respiratoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami spirometrici e di 50 esami emogasanalitici arteriosi, di cui la metà eseguiti personalmente;
   e) laboratorio di tossicologia industriale e patologia clinica: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 200 esami tossicologici e/o di monitoraggio biologico e/o diagnostici;

3. attività esterna:
   a) partecipazione a 10 indagini (sopralluogo, valutazione dei fattori di rischio, stesura di protocolli di monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica) in ambienti di lavoro dei principali comparti produttivi (industria, agricoltura, servizi);

b) partecipazione all'esecuzione, analisi e valutazione di 20 determinazioni dei più comuni inquinanti ambientali chimici e/o fisici e/o biologici (rumore, polveri, vapori/gas, microclima).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno specificati le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico. "

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 30 luglio 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7650

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n°73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Medicina Fisica e Riabilitazione";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Medicina Fisica e Riabilitazione";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 290 al n° 297 relativi alla scuola di specializzazione in "Medicina Fisica e Riabilitazione" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 284 relativo alla Scuola di specializzazione in "Medicina dello Sport" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

ART. 285 - E' istituita la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

ART. 286 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle disabilità congenite o acquisite.

ART. 287 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione.

ART. 288 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

ART. 289 - La Sede Amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo - (Ospedale Marino).
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N., individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla TAB. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 290 - In base alle strutture ed attrezzature disponibili la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 16 per 4 anni.

ART. 291 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonché concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici, conoscenze sull'epidemiologia delle disabilità nonché sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici.
Settori: E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia Umana; B01B Fisica; F01X Informatica biomedica e Statistica medica; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; E13X Biologia Applicata; F16B Medicina Fisica e Riabilitazione; F22A Igiene generale ed applicata.

B. Area di valutazione clinica strumentale e metodologia riabilitativa
Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacità di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabilità per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.
Settori: E07X Farmacologia; E10X Biofisica medica; F03X Genetica medica; M11E Psicologia clinica; F18X Diagnostica per immagine e radioterapia; F16B Medicina fisica e riabilitazione; F19B Neuropsichiatria infantile; F21X Anestesiologia.

C. Area Correlazioni tra Medicina riabilitativa e patologie d'organo
Obiettivi: Lo specializzando deve conoscere le più frequenti cause di disabilità ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero.
Settori: F07A Medicina interna; F08A Chirurgia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare; F08E Chirurgia vascolare; F09X Chirurgia cardiaca; F10X Urologia; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; F12B Neurochirurgia; F19A Pediatria generale e specialistica; F20X Ginecologia ed ostetricia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F16B Medicina fisica e riabilitazione.

D. Area Integrazione tra Medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari
Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonché alle capacità di gestione e di verifica di qualità.
Settori: F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; Q05A Sociologia generale; F16B Medicina fisica e riabilitazione.

ART. 292 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

1. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo specializzando deve avere svolto:

a) una annualità complessiva nei seguenti reparti:

Medicina Interna	(2 mesi)
Pediatria	(1 mesi)

Cardiologia	(2 mese)
Broncopneumologia	(2 mese)
Urologia	(1 mese)
Anestesia e Rianimazione	(1 mese)
Radiologia	(1 mese)
Pronto Soccorso	(2 mese)

b) mezza annualità in reparti di:
Ortopedia
Neurologia

Tale frequenza è finalizzata ad una prima presa di contatto con le più frequenti patologie che lo specializzando si troverà ad affrontare successivamente, per la sua formazione, in un'ottica riabilitativa.
c) Nel restante periodo deve aver frequentato un reparto o servizio di Medicina Fisica e Riabilitazione, deve aver raggiunto un'adeguata e documentata preparazione professionale specifica, avendo eseguito personalmente atti medici e procedimenti specialistici come di seguito indicati:

n. 50 esami elettro diagnostici
n. 200 bilanci mio-articolari
n. 50 test isocinetici
n. 50 test afasia
n. 50 test neuropsicologici
n. 200 mesoterapie
n. 50 manipolazioni vertebrali
n. 100 test di valutazione (FIM, BARTHEL, etc)
n. 50 test baropodometrici

Deve aver inoltre partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7651

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Microbiologia eVirologia";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n°1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 7.08.1996

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Malattie Infettive";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 313 al n° 320 relativi alla scuola di specializzazione in "Microbiologia e Virologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 307 relativo alla Scuola di specializzazione in "Medicina Legale" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3-

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

ART. 308 - E istituita la Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo - Cattedra di Microbiologia dell'Università degli Studi di Cagliari , Via Palabanda.
La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

ART. 309 - La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonchè per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.
Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) medico
b) tecnico

ART. 310 - La scuola rilascia il titolo di specialista in microbiologia e virologia.

ART. 311 - Il corso ha durata di quattro anni.
Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto in relazione al diploma di laurea.

ART. 312 - Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze MM.FF.NN. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture del Dipartimento di Scienze Chirugiche e Trapianti d'Organo, del Dipartimento di Igiene e Medicina Preventiva e del Dipartimento di Biologia

Sperimentale nonchè eventualmente le strutture ospedaliere del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art.6, comma 2, del D.L./vo 502/1992, e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab.A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 313 - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

ART. 314 - Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo medico i laureati in medicina e chirurgia e all'indirizzo tecnico i laureati in scienze biologiche.

ART. 315 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelle indicate nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare, di genetica e fisiologia dei microorganismi (batteri, miceti, parassiti) e dei virus.
Settori: E04B Biologia molecolare; E12X Microbiologia generale.

B. Area di Microbiologia generale
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della genetica dei microorganismi, del loro metabolismo, della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.
Settori: E12X Microbiologia generale; F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

C. Area di Batteriologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di laboratorio per la coltivazione dei batteri, per la loro identificazione con metodiche convenzionali e molecolari.
Settori: E12X Microbiologia generale; F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

D. Area di Micologia medica
Obiettivo: lo specializzando deve altresì apprendere le metodiche di diagnosi micologica, utilizzando metodologie convenzionali e molecolari; deve infine apprendere i fondamenti di organizzazione e sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.
Settori: F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

E. Area di Virologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la coltivazione di cellule infettate con virus, per l'identificazione di virus e di loro parti, utilizzando metodiche convenzionali e molecolari.
Settori: E12X Microbiologia generale; F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

F. Area di Parassitologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'identificazione dei parassiti d'interesse umano e di loro costituenti, utilizzando metodiche

convenzionali e molecolari.
Settori: F05X Microbiologia e Microbiologia clinica; V32B Parassitologia.

G. Area di Malattie da infezione
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze relative alle malattie da infezione, al fine di poter effettuare diagnosi differenziali, sotto il profilo laboratoristico, delle malattie batteriche, micotiche, virali e parassitarie.
Settori: F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

ART. 316 - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante sono specificati nel Regolamento didattico d'Ateneo.

ART. 317 - La frequenza nelle diverse aree avviene come specificato nel regolamento didattico d'Ateneo.

ART. 318 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve:
- aver seguito l'itinerario diagnostico sotto gli aspetti batteriologici, virologici, micologici e parassitologici di almeno 400 casi clinici;
- aver eseguito almeno 5000 esami batteriologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 800 esami virologici, sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 500 esami micologici sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi;
- aver eseguito almeno 500 esami parassitologici sino alla formulazione diagnostica in almeno il 30% dei casi.

Le tipologie dei casi clinici e degli esami batteriologici, micologici, parassitologici e virologici, nonchè il relativo peso specifico sono riportati nel Regolamento didattico di Ateneo."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7652

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in neurologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Neurologia";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Neurologia";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 321 al n° 328 relativi alla scuola di specializzazione in "Neurologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del predetto decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 326 relativo alla Scuola di specializzazione in "Nefrologia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

"SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA

ART. 327 - Nella facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari è operante la Scuola di Specializzazione in Neurologia. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

ART. 328 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

ART. 329 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neurologia.

ART. 330 - Il Corso di Specializzazione in Neurologia ha la durata di 5 anni.

ART. 331 - La sede amministrativa della scuola è presso l'Istituto di Neurologia dell'Università degli Studi di Cagliari (Ospedale S.Giovanni di Dio).
Concorrono al funzionamento della Scuola la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari con i suoi Dipartimenti ed Istituti nonchè le strutture Ospedaliere Sanitarie convenzionate ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A, e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 332 - la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 (quattro) per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

ART. 333 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

Area A. Propedeutica

Obiettivo: Lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E05A Biochimica; E06A Fisiologia Umana; E09A Anatomia; E09B Istologia; F01X Statistica Medica; F03X Genetica medica; F04B Patologia clinica.

Area B. Farmacologia e Medicina Legale

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonchè le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori : E07X Farmacologia; F22B Medicina legale.

Area C. Fisiopatologia Generale

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi etiopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale; F06B Neuropatologia.

Area D. Semeiotica e Diagnostica Neurologica

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B Patologia Clinica; F06B Neuropatologia; F07A Medicina Interna; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia.

Area E. Neurologia Clinica

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica: deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori: F07A Medicina interna; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia; F12B Neurochirurgia; F15A Otorinolaringoiatria; F19B Neuropsichiatria infantile.

ART. 334 - Lo Standard Complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

- protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente;
- esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un Neuropatologo;
- prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;
- discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un Neuroradiologo;
- discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;
- casi clinici: almeno 250, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico;

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7653

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTI il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. n° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico e il D.M. 05.05.97, pubblicato nella G.U. del 17.06.97, n° 139, contenente rettifiche agli ordinamenti di varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Neuropsichiatria Infantile";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Neuropsichiatria Infantile";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 337 al n° 344 relativi alla scuola di specializzazione in "Neuropsichiatria Infantile" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.

-ART. 2-

Dopo l'art. 334 relativo alla Scuola di specializzazione in "Neurologia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE**

ART. 335 - La Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 336 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della neuropsichiatria infantile, comprensivo degli aspetti neurologici, psichiatrici, neuropsicologici, psicoterapeutici e riabilitativi dell'infanzia.

ART. 337 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Neuropsichiatria Infantile.

ART. 338 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

ART. 339 - La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di Neuroscienze - Clinica di Neuropsichiatria Infantile.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e in particolare la Clinica di Neuropsichiatria Infantile, sede amministrativa della Scuola stessa, e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 340 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 6 per anno per un totale di 30 specializzandi.

ART. 341 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono indicate nella sottoriportata tabella:

Tabella A

Area A - Generale e propedeutica

Obiettivo: acquisire le conoscenze di base relative ai fondamenti biologici e psicologici dello sviluppo indispensabili alla comprensione dei meccanismi eziopatogenetici delle malattie neurologiche e psichiatriche del bambino e dell'adolescente.

Settori: E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; E09A Anatomia umana; E09B Istologia ed embriologia; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F06A Anatomia patologica; F07E Endocrinologia; F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria Infantile; F22B Medicina legale; M11E Psicologia clinica.

Area B - Diagnostica

Obiettivo: acquisire i mezzi e i sussidi diagnostici, anche strumentali, atti a rilevare le modificazioni anatomiche, biochimiche, neuroradiologiche e psicopatologiche che la malattia neurologica o psichiatrica induce nel soggetto in età evolutiva e la metodologia per il loro utilizzo nella pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica; F12A Neuroradiologia; F18X Diagnostica per immagini; F19B Neuropsichiatria Infantile.

Area C - Neurologica

Obiettivo: acquisire l'inquadramento diagnostico-nosografico delle malattie neurologiche a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico: diagnostico, prognostico e terapeutico.

Settori: F11B Neurologia; F12B Neurochirurgia; F14X Oftalmologia; F15B Audiologia; F19A Pediatria generale specialistica; F19B Neuropsichiatria Infantile.

Area D - Psichiatrica

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per l'inquadramento diagnostico-nosografico dei disturbi psichiatrici a comparsa nell'età evolutiva e le basi metodologiche per l'intervento preventivo e clinico, integrato con le necessarie competenze in ordine all'intervento terapeutico e in particolare quello psicoterapico.

Settori: F11A Psichiatria; F19B Neuropsichiatria infantile.

Area E - Neuropsicologia clinica

Obiettivo: acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per effettuare l'analisi neuropsicologica intesa come analisi dei disturbi delle funzioni corticali superiori, dell'apprendimento, della motricità e del linguaggio del bambino e dell'adolescente, al fine di attuare interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

Settori: F19B Neuropsichiatria Infantile.

ART. 342 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici:

a) effettuazione di un minimo di 200 osservazioni anamnestico-cliniche comprendenti almeno 100 valutazioni neurologiche di soggetti di diverse età e con patologie diverse, comprese quelle disfasiche, dislessiche, disprattognosiche, etc.;
b) valutazione del profilo neuromotorio in almeno 50 neonati e/o lattanti;
c) almeno 50 osservazioni psicodinamiche nelle diverse fasce d'età;
d) almeno 100 colloqui con genitori;
e) presa in carico psicoterapica di almeno 3 soggetti, in diverse fasce d'età.

Lo specializzando deve inoltre aver pratica di:

f) somministrazione dei principali Test di sviluppo e di valutazione intellettiva;
g) effettuazione di registrazioni EEG-Poligrafiche in veglia e sonno;
h) esecuzione della puntura lombare in soggetti di diversa età.

Deve infine essere in grado di:

i) interpretare i Test somministrati;
j) refertare registrazioni EEG (100 registrazioni, con 40 referti personali);
k) aver eseguito almeno 50 registrazioni elettromiografiche (di cui 20 referti personali);
l) conoscere i principi e la metodologia di esecuzione delle diverse indagini neuroradiologiche (ECO, TAC, RMN, ecc.).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7654

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n°73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Oftalmologia";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Oftalmologia";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 353 al n° 360 relativi alla scuola di specializzazione in "Oftalmologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.

-ART. 2-

Dopo l'art. 342 relativo alla Scuola di specializzazione in "Neuropsichiatria Infantile" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA**

ART. 343 - La Scuola di Specializzazione in Oftalmologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 344 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia.

ART. 345 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Oftalmologia.

ART. 346 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 347 - La sede amministrativa della Scuola è presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. disponibili in base alle Convenzioni in atto ed in regime di prorogatio con la A.S.L. n° 8, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 348 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 3 (tre) per anno di corso per un totale di 12 specializzandi.

ART. 349 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelle indicate nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Morfologia normale e patologia oculare
Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.
Settori: E09A Anatomia umana; F03X Genetica medica; F06A Anatomia patologica; F14X Malattie dell'apparato visivo.

B. Fisiopatologia della visione
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.
Settori: E05A Biochimica; E06A Fisiologia Umana; F14X Malattie dell'apparato visivo.

C. Semeiotica Oculare
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.
Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D. Patologia e clinica oculare
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.
Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo; F12B Neurochirurgia; F22A Igiene generale e applicata; F22B Medicina Legale; F22C Medicina del lavoro.

E. Chirurgia oftalmologica
Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire piena capacità nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.
Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale; F14X Malattie dell'apparato visivo.

ART. 350 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1. aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;
2. aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;
3. aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;
4. aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;
5. aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;
6. aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser;
7. aver eseguito:
   I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
III. almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore."

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzine, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo.verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico".

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7655

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in oncologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Oncologia";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO Il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Oncologia";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 361 al n° 368 relativi alla scuola di specializzazione in "Oncologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.

-ART. 2-

Dopo l'art. 350 relativo alla Scuola di specializzazione in "Oftalmologia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA**

ART. 351- Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari è istituita la Scuola di Specializzazione in Oncologia. Essa risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
La Scuola è articolata nel solo indirizzo di Oncologia medica.

ART. 352 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'Oncologia Medica.

ART. 353 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Oncologia.

ART. 354 - Il Corso ha la durata di 4 anni.

ART. 355 - La sede amministrativa della Scuola è situata presso l'Istituto di Chirurgia e Oncologia Clinica dell'Università degli Studi di Cagliari.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 356 - La Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

ART. 357 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare, del differenziamento e della proliferazione cellulare.
Settori: E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E11B Biologia applicata; F03X Genetica medica.

B. Area di Oncologia molecolare
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della patologia neoplastica.
Settori: F04A Patologia generale.

C. Area di Laboratorio e diagnostica oncologica
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia e diagnostica per immagini.
Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini; E10X Biofisica medica.

D. Area di Oncologia medica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.
Settori: F04B Patologia clinica; F04C Oncologia medica.

E. Area di Epidemiologia e prevenzione
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.
Settori: F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica; F04C Oncologia medica; F22A Igiene Generale ed applicata.

Indirizzo di Oncologia Medica:

F. Area di Oncologia medica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica, necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
Settori: E07X Farmacologia; F05X Microbiologia e Microbiologia clinica; F04C Oncologia medica; F07G Malattie del sangue; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F21X Anestesiologia.

G. Area di Oncologia clinica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.
Settori: F08A Chirurgia generale; F08B Chirurgia plastica; F08D Chirurgia toracica; F10X Urologia; F12B Neurochirurgia; F15A Otorinolaringoiatria; F16A Malattie apparato locomotore; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F20X Ginecologia ed ostetricia.

ART. 358 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoindicata tabella:

TABELLA B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) avere eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;
2) avere eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
3) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;
4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;
5) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:
   - emolinfopatie;
   - apparato gastroenterico;
   - mammella;
   - apparato genitale femminile;
   - polmone.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 17 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7656

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI	gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA	la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTO	il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;
VISTE	la delibere della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Ortopedia e Traumatologia";
VISTE	le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA	la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;
VISTA	la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;
VISTO	il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Ortopedia e Traumatologia";
RICONOSCIUTA	la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 377 al n° 384 relativi alla scuola di specializzazione in "Ortopedia e Traumatologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 366 relativo alla Scuola di specializzazione in "Ortognatodonzia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

ART. 367 - E' istituita la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università degli Studi di Cagliari con Sede Amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo - Clinica Ortopedica.

ART. 368 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle Malattie dell'Apparato Locomotore, con particolare riguardo alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.

ART. 369 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ortopedia e Traumatologia.

ART. 370 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

ART. 371 - Concorrono al funzionamento della Scuola le Strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N., individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e disciplinari.

ART. 372 - In base alle strutture e attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare in numero massimo di iscritti deteminato in 6 per ciascun anno di corso per un totale di 30 specializzandi.

ART. 373 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area Propedeutica

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia-chirurgica; deve acquisire le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica e alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia Umana; E09A Anatomia Umana; E10X Biofisica Medica; F01X Statistica Medica; F04B Patologia Clinica, F06A Anatomia Patologica.

B. Area di biomatematica e meccanica

Obiettivo: Lo Specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica necessaria per l'Ortopedia e Traumatologia.

Settori: K05B Informatica; F01X Statistica Medica; I26A Bioingegneria meccanica; I15F Ingegneria chimica biotecnologica.

C. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica

Obiettivo: Lo Specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore; lo Specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in Ortopedia e Traumatologia.

Settori: F04B Patologia Clinica; F06A Anatomia Patologica; F16A Malattie dell'Apparato Locomotore; F08A Chirurgia Generale; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia.

D. Area di Anatomia Chirurgica e corso d'operazioni

Obiettivo: Lo Specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.

Settori: F16A Malattie dell'Apparato Locomotore; F08A Chirurgia Generale.

E. Area delle Malattie dell'Apparato Locomotore

Obiettivo: Lo Specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori: F16A Malattie dell'Apparato Locomotore; F16B Medicina Fisica e Riabilitazione.

F. Area delle Emergenze Medico-Chirurgiche

Obiettivo: Lo Specializzando deve riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico; acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche; Acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori: F16A Malattie dell'Apparato Locomotore; F08A Chirurgia Generale; F21X Anestesiologia; F22B Medicina Legale.

ART. 374 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoindicata tabella:

TABELLA B

Lo Specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve documentare di aver frequentato e svolto le relative attività nel modo seguente:

- frequenza per almeno mezza annualità, in Reparto di Chirurgia Generale;
- turni di tirocinio in attività di corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, guardia e riabilitazione;
- aver eseguito:
  I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
  II. almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
  III. almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi dell'applicazione di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti) dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7657

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.03.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in 'Otorinolaringoiatria";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996, con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Otorinolaringoiatria";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 385 al n° 392 relativi alla scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.

-ART. 2-

Dopo l'art. 374 relativo alla Scuola di specializzazione in "Ortopedia e Traumatologia" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

"SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

ART. 375 - La Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 376 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie delle prime vie aereodigestive.

ART. 377 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Otorinolaringoiatria.

ART. 378 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 379 - La Scuola ha sede amministrativa c/o il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo - Clinica Otorinolaringoiatria.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture del Servizio di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "S. Giovanni di Dio" di Cagliari, convenzionato con l'Università di Cagliari come Clinica Otorinolaringoiatrica.
Potranno altresì concorrere le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 380 - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi.

ART. 381 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area propedeutica

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomofisiologia e di anatomia chirurgica e deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E09A Anatomia Umana; E06A Fisiologia Umana; F01X Statistica Medica.

B. Area di Semeiotica Generale e Strumentale e di Metodologia Clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F08A Chirurgia Generale; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia.

C. Area di Anatomia Chirurgica e Corso d'Operazioni

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A Anatomia Patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale.

D. Area di Otorinolaringoiatria

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale; F13C Chirurgia Maxillo-Facciale.

E. Area di Anestesiologia e valutazione critica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale; F21X Anestesiologia; F22B Medicina Legale.

ART. 382 - Lo Standard complessivo di addestramento professionale è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

- aver frequentato una annualità di chirurgia generale;
- aver acquisito una preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato:
  1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
  2. almeno 100 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
  3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia dei quali almeno il 30 % condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7658

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in pediatria.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n°73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Pediatria";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO Il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Pediatria";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 399 al n° 407 relativi alla scuola di specializzazione in "Pediatria" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.

-ART. 2-

Dopo l'art. 388 relativo alla Scuola di specializzazione in "Patologia Clinica" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

"SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

ART. 389 - La Scuola di Specializzazione in Pediatrica risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
La Scuola è articolata nei seguenti indirizzi:
a) pediatria generale
b) adolescentologia
c) allergologia e immunologia pediatrica
d) broncopneumologia pediatrica
e) cardiologia pediatrica
f) endocrinologia e diabetologia pediatrica
g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica
h) nefrologia pediatrica
i) neonatologia e terapia intensiva neonatale
j) neurologia pediatrica
k) oncologia ed ematologia pediatrica
l) pediatria di comunità
m) reumatologia pediatrica.

ART. 390 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Pediatria.

ART. 391 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Pediatria.

ART. 392 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria; il quarto ed il quinto anno a quelli degli specifici indirizzi.
Gli indirizzi attivati e i numeri di specializzandi che possono accedere al IV anno a ciascuno di essi, sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo su proposta del Consiglio della Scuola, che

tiene conto, tra l'altro, delle norme sui requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del D.L. 257/1991. Le norme regolanti gli accessi agli specifici indirizzi al IV anno sono definite nel regolamento didattico di Ateneo su proposta del Consiglio della Scuola.

ART. 393 - La Scuola ha sede amministrativa c/o l'Istituto di Clinica Pediatrica (Via Porcell 3). Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e quelle del Servizio Sanitario Nazionale, ospedaliere ed extraospedaliere, individuate nei protocolli di intesa, di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992, il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del Servizio Sanitario Nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 394 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi a ciascun anno è di 9.

ART. 395 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area Propedeutica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediatriche.
Settori: E09A Anatomia; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; F03X Genetica medica.

B. Area di Fisiopatologia Generale
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.
Settori: F03X Genetica medica; F04A Patologia generale.

C. Area di Medicina di Laboratorio
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria, comprese citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunoematologia e diagnostica per immagini.
Settori: F03X Genetica medica; F04B Patologia clinica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini.

D. Area di Pediatria Generale
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e sub-specialistiche.
Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile; F08C Chirurgia pediatrica e infantile; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F14X Malattie dell'apparato visivo; F15A Otorinolaringologia; F17X Malattie cutanee e veneree.

E. Area di Pediatria di Comunità
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità, con le patologie che possono derivarne, riguardo sia agli aspetti clinici che a quelli relazionali.
Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile.

F. Area di Pediatria Preventiva
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.
Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile.

G. Area di Malattie Genetiche e Metaboliche Pediatriche
Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

H. Area di Nutrizione e Dietetica Pediatrica
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

I. Area di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle più comuni condizioni a rischio dei neonati; deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e saper intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.
Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F20X Ostetricia e ginecologia.

L. Area di Broncopneumologia Pediatrica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

M. Area di Cardiologia Pediatrica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.
Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F09X Chirurgia cardiaca.

N. Area di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia e delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

O. Area di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastroenterologico, del pancreas e del fegato in età pediatrica.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica; F07D Gastroenterologia.

P. Area di Nefrologia Pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e delle malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

Q. Area di Allergologia ed Immunologia Pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

R. Area di Ematologia ed Oncologia Pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche; deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.
Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

S. Area di Neurologia Pediatrica

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale periferico in età pediatrica.
Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile.

T. Area di Adolescentologia

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.
Settori: F19A Pediatria generale e specialistica; F19B Neuropsichiatria infantile.

ART. 396 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

- aver eseguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico, comprensivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;
- aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

- aver seguito almeno 50 casi di adolescenti dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;
- aver seguito almeno 200 casi clinici, dei quali almeno 10 per ciascuno i seguenti tipi di patologia pediatrica: malattie apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia e immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive in età pediatrica, malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve aver fatto pratica per l'indirizzo di:

A) Pediatria generale - pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattie del bambino, all'approccio della patologia acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica.

B) Adolescentologia - tecniche di colloquio, valutazione di accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche.

C) Allergologia e immunologia pediatrica - valutazione del sistema immunitario, diagnostica e terapia delle malattie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.

D) Broncopneumologia pediatrica - gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in day hospital.

E) Cardiologia pediatrica - valutazione clinica, laboratoristica, funzionale dell'apparato cardiovascolare dell'età evolutiva. Prevenzione, diagnosi, trattamento medico o terapia riabilitativa delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente.

F) Endocrinologia e diabetologia pediatrica - gestione globale e follow-up del bambino e dell'adolescente affetto da patologie endocrine e metaboliche, incluso il diabete. Trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini. Addestramento alle tecniche di predizione e prevenzione dei soggetti a rischio di diabete.

G) Gastroenterologia ed epatologia pediatrica - diagnostica di laboratorio, endoscopica, laparoscopica istopatologica e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenteriche ed epatiche; nutrizione clinica artificiale e parenterale; terapia farmacologica e riabilitativa; terapia chirurgica e dei trapianti d'organo.

H) Nefrologia pediatrica - gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e acquisita, trattamento conservativo e dialitico dell'insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, day hospital nefro-urologico.

I) Neonatologia e terapia intensiva neonatale - follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali e patologici; assistenza al neonato sano, pretermine e patologico; terapia intensiva neonatale; trasporto neonati a rischio.

J) Neurologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni neurologiche pediatriche; comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in neurologia pediatrica.

K) Oncologia ed ematologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

L) Pediatria di comunità - monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening e bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica.

M)Reumatologia pediatrica - epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.
Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7659

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n° 73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Psichiatria";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Psichiatria";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 408 al n° 415 relativi alla scuola di specializzazione in "Psichiatria" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.

-ART. 2-

Dopo l'art. 396 relativo alla Scuola di specializzazione in "Pediatria" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA**

ART. 397 - La Scuola di Specializzazione in Psichiatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 398 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della psichiatria e della psicoterapia.

ART. 399 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Psichiatria.

ART. 400 - Il corso ha la durata di 4 anni.

ART. 401 - La Scuola ha sede amministrativa c/o l'Istituto di Clinica Psichiatrica.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 402 - In base alle strutture e attrezzature disponibili la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in 10 per ciascun anno di corso per un totale di 40 specializzandi.

ART. 403 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella:

Tabella A

A. Area di Psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia

Obiettivo: Conoscenza della anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici. Conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche. Conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria. Conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico. Conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro d'azione, dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da sospensione e dall'impiego clinico degli psicofarmaci. Conoscenza delle altre terapie biologiche. Uso di personale computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A Fisiologia Umana; E07X Farmacologia; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; E05B Biochimica clinica; F03X Genetica medica; F07E Endocrinologia; F01X Statistica medica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B. Area di Psicopatologia e metodologia psichiatrica

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonché orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di tests psicologici, neuropsicologici, e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria.

C. Area di Psichiatria clinica

Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infantoadolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico; dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento. Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.

Settori: F11A Psichiatria; E07X Farmacologia.

D. Area di Psicoterapia

Obiettivo: conoscenza della Psicologia generale ed evolutiva, delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di specifica forma strutturale e di psicoterapia.

Settori: F11A Psichiatria.

E. Area di Psichiatria sociale

Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale; dei principi di igiene mentale; degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto col paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori; le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria; F22B Medicina legale; F16B Medicina fisica e riabilitativa.

ART. 404 - Lo Standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

Tabella B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

- aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento;
- aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno 20 casi di psicoterapia con supervisione;
- aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica;
- aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci;
- aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento;
- aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;
- aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale di valutazione;
- aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi della responsabilità professionale e al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre di quelle di seguito indicate):

a) Psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia ed altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di ntervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione).
b) Riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico.
c) Psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra.
d) Medicina della farmacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze d'abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze; aver acquistito esperienza nelle problematiche relative alla comorbidità psichiatrica delle tossicodipendenze.
e) Psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulla peculiarità della patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare.
f) Psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale.

g) Psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti fra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7660

DECRETO RETTORALE 22 agosto 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in urologia.

Il Rettore

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n° 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n° 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n°73;

VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n° 1652 contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

VISTO il DPR 11 luglio 1980, N° 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982 n° 162 sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n° 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n° 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N° 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 14.05.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Urologia ";

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorità Accademiche di questa Università, con note n° 1448 del 17.07.1996 e n° 1632 del 07.08.1996;

VISTA la nota ministeriale n° 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Urologia";

RICONOSCIUTA la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n° 1592;

DECRETA

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

-ART. 1-

Gli articoli dal n° 440 al n° 449 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

-ART. 2-

Dopo l'art. 427 relativo alla Scuola di specializzazione in "Scienza dell'Alimentazione" con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

-ART. 3 -

" **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA**

ART. 428 - La Scuola di Specializzazione in Urologia risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica.

ART. 429 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.

ART. 430 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Urologia.

ART. 431 - Il Corso ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie universitarie ed eventualmente ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 432 - La Scuola ha sede amministrativa c/o il Dipartimento di Scienze Chirurgighe e Trapianti d'Organo.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture del Servizio di Urologia dell'Ospedale "SS. Trinità" di Cagliari, convenzionato con l'Università di Cagliari come Clinica Urologica.
Potranno altresì concorrere quelle strutture del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla Tab. A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

ART. 433 - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 15 specializzandi.

ART. 434 - Le Aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

A. Area propedeutica di morfologia e fisiologia

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi, l'istologia e l'anatomia sistematica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile, anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino); i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.

Settori: E09A Anatomia Umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F10X Urologia.

B. Area di Fisiopatologia e Farmacoterapia urologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile; deve possedere inoltre un'approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale.

Settori: F10X Urologia; F21X Anestesiologia; F07F Nefrologia; F17X Malattie cutanee e veneree; E07X Farmacologia;

C. Area di laboratorio e di diagnostica urologica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e citoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato uro-genitale.

Settori: F10X Urologia; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F18X Diagnostica per immagini e Radioterapia; F06A Anatomia Patologica; F04B Patologia Clinica.

D. Area di Urologia clinica

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene comprese quelle dell'età pediatrica.

Settori: F10X Urologia; F04C Oncologia medica; F08A Chirurgia generale; F08E Chirurgia vascolare.

ART. 435 - Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella sotto-riportata tabella:

TABELLA B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

- aver frequentato per almeno una annualità complessiva chirurgia generale e/o specialistica;
- aver eseguito personalmente almeno 100 cistoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- avere eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrograde dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extracorporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervico-uretrale ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;
- aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;
- aver seguito personalmente almeno 100 pazienti con affezioni urologiche, di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici;
- aver eseguito:
  1) almeno 50 interventi di alta chirurgia urologica, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;
  2) almeno 120 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;
  3) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie degli interventi ed il relativo peso specifico."

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cagliari, 22 agosto 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7661

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652427) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	**440.000**
	- semestrale	L.	**250.000**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	- annuale	L.	**360.000**
	- semestrale	L.	**200.000**
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
	- annuale	L.	**100.000**
	- semestrale	L.	**60.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	**92.500**
	- semestrale	L.	**60.500**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	**236.000**
	- semestrale	L.	**130.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	**92.000**
	- semestrale	L.	**59.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	**231.000**
	- semestrale	L.	**126.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	**950.000**
	- semestrale	L.	**514.000**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
	- annuale	L.	**850.000**
	- semestrale	L.	**450.000**

Integrando con la somma di L. **125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189